

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA DETENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI**

**DA GIOCO O DA INTRATTENIMENTO**

**E PER LA DISCIPLINA DI TRATTENIMENTI MUSICALI**

**PRESSO PUBBLICI ESERCIZI.**

## INDICE

PARTE PRIMA – VIDEO GIOCHI.....	pag.3
1. tipologie degli apparecchi .....	pag.3
2. obblighi per i titolari degli esercizi .....	pag.3
3. numero massimo di apparecchi autorizzabili in ogni esercizio.....	pag.3
4. limiti di installazione e utilizzo degli apparecchi .....	pag.5
PARTE SECONDA – TRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI.....	pag.5
1. definizioni.....	pag.5
2. obblighi per i titolari degli esercizi .....	pag.5
3. limitazioni e orari di svolgimento dell'attività.....	pag.5
4. ambito di applicazione .....	pag.6
PARTE TERZA – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI .....	pag.6
1. regime autorizzatorio .....	pag.6
2. presentazione delle istanze e relativa documentazione .....	pag.6
3. istruttoria e termini per l'evasione delle domande.....	pag.7
4. efficacia della denuncia di inizio attività .....	pag. 8
PARTE QUARTA – SANZIONI .....	pag.8
1. video giochi .....	pag.8
2. trattenimenti musicali .....	pag.8
PARTE QUINTA – NORME TRANSITORIE E FINALI .....	pag. 9
ALLEGATI:	
Allegato A .....	pag.10
Allegato B .....	pag.13
Allegato C .....	pag.14

## PARTE PRIMA – VIDEO GIOCHI

### 1. tipologie degli apparecchi

L'art. 110 del T.U.L.P.S. prevede le seguenti tipologie di apparecchi, rientranti nella categoria dei giochi leciti:

- comma 6: apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, attivabili solo con monete metalliche, e nei quali il costo della partita non può superare 0,50 Euro. Possono consentire **vincite in denaro del valore non superiore a cinquanta euro, erogate dalla macchina subito dopo la conclusione della partita; L'utilizzo di questi apparecchi è vietato ai minori di anni 18.**
- comma 7, lett. a): giochi elettromeccanici privi di monitor che erogano premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, attivabili con moneta metallica del valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro;
- comma 7, lett. b): **fuori legge dal 1° maggio 2004;**
- comma 7, lett. c): apparecchi che **non distribuiscono premi**, per i quali il costo della singola partita può essere superiore a 0,50 Euro.

Non rientrano in alcuna delle tipologie sopra descritte gli apparecchi distributori di prodotti alimentari (caramelle, cicche, etc.) previa introduzione di monete. Tali apparecchi sono a tutti gli effetti dei distributori automatici di prodotti (alimentari) e pertanto rientrano nella disciplina del D. Lgs. n. 114/98, salvo il caso in cui l'erogazione del prodotto dipenda dall'abilità di colui che aziona la macchina costituendo in tal caso **premio partita**.

### 2. obblighi per i titolari degli esercizi ove sono installati gli apparecchi

I titolari degli esercizi ove è autorizzata la detenzione di apparecchi, rientranti in una delle categorie di cui al precedente punto 1, hanno l'obbligo di:

- esporre all'interno dell'esercizio la tabella dei giochi proibiti vidimata dalla Questura del VCO;
- impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 ai minori di anni 18;
- impedire l'utilizzo degli altri giochi ai minori di anni 16 (come da tabella della Questura del VCO);
- impedire l'utilizzo dei giochi oltre gli orari stabiliti dal Comune, procedendo alla disattivazione degli stessi;
- apporre agli ingressi dei locali e sugli apparecchi da gioco **vetrofanie che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico. Dette vetrofanie dovranno essere conformi al modello approvato dal Comune.**

### 3. numero massimo di apparecchi autorizzabili in ogni esercizio

Il numero massimo di giochi autorizzabili in ogni tipo di esercizio, **comprensivo degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS**, tenuto presente quanto previsto dal Decreto Interdirettoriale del 27.10.2003, viene fissato come segue:

### ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI TIPOLOGIA "B" - BAR

con superficie di somministrazione	fino a 50 mq.	massimo 2 apparecchi
" " " "	fino a 100 mq.	massimo 3 apparecchi
" " " "	oltre 100 mq.	massimo 4 apparecchi

### ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI TIPOLOGIA "A" – RISTORANTI

con superficie di somministrazione	fino a 30 mq.	massimo 1 apparecchi
" " " "	fino a 100 mq.	massimo 2 apparecchi
" " " "	fino a 200 mq.	massimo 3 apparecchi
" " " "	oltre 300 mq.	massimo 4 apparecchi

### CIRCOLI PRIVATI

In base all'attività svolta ed alla superficie di somministrazione, possono installare un numero di apparecchi pari a quelli dei bar o dei ristoranti.

### ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE SU INCARICO DI CONCESSIONARI DI GIOCHI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 88 DEL TULPS

con superficie del locale (destinata al pubblico)	fino a 50 mq.	massimo 3 apparecchi
" " " " "	fino a 100 mq.	massimo 4 apparecchi
" " " " "	oltre 100 mq.	massimo 5 apparecchi

### ALBERGHI ED ESERCIZI ASSIMILABILI

fino a 20 camere	massimo 1 apparecchio
fino a 100 camere	massimo 4 apparecchi

### AGENZIE DI RACCOLTA SCOMMESSE E ALTRI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI ART. 88 TULPS

con superficie del locale (destinata al pubblico)	fino a 100 mq.	massimo 6 apparecchi
" " " " "	fino a 200 mq.	massimo 7 apparecchi
" " " " "	oltre 200 mq.	massimo 8 apparecchi

### ALTRI ESERCIZI NEI QUALI NON E' CONSENTITO INSTALLARE APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 c. 6 TULPS (ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI, TABACCHERIE, ETC.)

1 apparecchio ogni 15 mq. di superficie di vendita fino ad un massimo di 3 apparecchi.

**Sono esclusi dal computo totale degli apparecchi: biliardo, carambola, bigliardino elettrico (flipper), juke box, giochi per bambini etc, nonché tutti gli altri apparecchi o congegni non rientranti nella definizione di cui al punto 1 del presente regolamento. In ogni caso la superficie dell'esercizio destinata agli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS e/o ad altri giochi (biliardi etc.) non potrà superare complessivamente il 40% della superficie totale di somministrazione (o di vendita, o di quella destinata all'attività principale) del locale (con esclusione di eventuali aree destinate a plateatico).**

#### **4. limiti di installazione e utilizzo degli apparecchi**

L'installazione di qualsiasi tipo di apparecchio è consentita **esclusivamente all'interno degli esercizi**. Sono pertanto escluse le aree destinate a plateatico ancorché delimitate o coperte.

I giochi di cui all'art. 110, c. 6 TULPS **non possono essere contigui** a quelli rientranti in altre tipologie di giochi leciti ma devono essere posizionati ad una distanza non inferiore a 20 metri lineari, ovvero in altro locale.

**L'uso degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. c) del TULPS è consentito dalle h. 15,00 alle h. 22,00. Oltre tale orario tali apparecchi devono essere disattivati.**

L'uso di tutti gli altri apparecchi è consentito dalle h. 11.00 alle h. 02.00.

### PARTE SECONDA – TRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI

#### **1. definizioni**

Sono considerati piccoli trattenimenti, autorizzabili ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., le attività di concertini musicali dal vivo eseguiti con carattere di temporaneità e accessorietà presso pubblici esercizi. Dette attività infatti hanno il solo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio aggiuntivo, senza che questi si trasformi nell'attività prevalente del locale.

Il presente regolamento disciplina inoltre la diffusione di musica a mezzo radio o impianti stereo.

#### **2. obblighi per i titolari degli esercizi**

I titolari degli esercizi autorizzati all'effettuazione di musica dal vivo hanno l'obbligo di:

- esporre in maniera ben visibile il listino prezzi delle consumazioni;
- rispettare scrupolosamente gli orari fissati dal Comune per l'attività di musica dal vivo
- rispettare i limiti di rumorosità indicati nell'autorizzazione in deroga rilasciata dal competente ufficio comunale ovvero rispettare le indicazioni previste nella relazione di impatto acustico per l'abbattimento della rumorosità dell'attività di concertino.

#### **3. limitazioni e orari di svolgimento dell'attività di trattenimento e diffusione musica**

L'esecuzione di musica dal vivo può essere autorizzata all'interno e/o all'esterno dell'esercizio, ma con condizioni differenziate.

L'orario di svolgimento delle attività viene fissato in autorizzazione, secondo la richiesta dell'esercente e nel rispetto dei seguenti criteri:

Attività svolte all'interno degli esercizi: **inizio non prima delle h. 09,00 – termine non oltre le h. 02.00;**

Attività svolte all'esterno degli esercizi: **inizio non prima delle h. 09,00 – termine non oltre le h. 00.30 per i giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi. Nei rimanenti giorni feriali dovrà essere effettuata una valutazione in base alla zona di insediamento dell'esercizio e alla frequenza dell'attività, mantenendo il limite massimo delle h. 23.30. E' consentita la deroga a tale limite per eventi sporadici, fatte salve le prescrizioni del competente ufficio comunale in relazione all'impatto acustico.**

La diffusione di musica attraverso la radio o altri impianti di diffusione sonora è consentita a partire dalle h. 9,00 e fino alle h. 02,00 esclusivamente all'interno del locale.

**E' vietato posizionare i diffusori acustici collegati all'impianto all'esterno del locale o in prossimità dell'ingresso del locale.**

#### **4. ambito di applicazione**

Le disposizioni di cui al precedente punto 3. non si applicano ai concerti e agli altri trattenimenti musicali dal vivo svolti nell'ambito di manifestazioni, nelle aree allo scopo destinate dall'Amministrazione Comunale.

### PARTE TERZA – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

#### **1. regime autorizzatorio**

Le attività di cui al presente regolamento **sono soggette ad autorizzazione**, rilasciata dalla Polizia Amministrativa, su istanza dell'esercente.

Sono escluse dal rilascio dell'autorizzazione le attività di trattenimenti musicali svolte presso gli alberghi o altre strutture ricettive, **riservate ai soli ospiti, nonché la diffusione di musica attraverso radio o altri impianti.** Per tali attività dovrà essere presentata **denuncia di inizio attività**, corredata della documentazione prevista al successivo punto 2. del presente regolamento.

E' altresì esclusa dal rilascio di nuova autorizzazione la sostituzione di giochi, negli esercizi pubblici **con altri della stessa tipologia, senza modifica del numero totale degli apparecchi.** La sostituzione degli apparecchi è soggetta alla presentazione di semplice comunicazione da parte dell'esercente, contenente i dati identificativi dei nuovi apparecchi. Per i giochi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS la comunicazione dovrà essere corredata , per ciascun apparecchio, da copia del nulla osta rilasciato dall'Agenzia del Monopoli di Stato.

#### **2. presentazione delle istanze e relativa documentazione**

Le domande per l'ottenimento di autorizzazioni relative alle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere inoltrate alla Polizia Amministrativa, utilizzando la modulistica predisposta per ogni tipo di attività – (Allegati A – B – C al presente regolamento).

A seconda del tipo di attività dovrà essere presentata la seguente documentazione:

##### - Autorizzazione per apparecchi da gioco presso gli esercizi:

- a) domanda in bollo utilizzando l'allegato A, compilato in ogni sua parte;
- b) nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (esclusi i giochi di cui all'art. 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S.)
- c) planimetria dei locali con l'indicazione dell'esatta collocazione dei giochi, distinguendo gli apparecchi di cui al c. 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. dagli altri apparecchi;
- d) relazione di carico, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante che le strutture del locale sono state calcolate per sostenere un sovraccarico di 600 kg./mq. **(solo per l'installazione dei biliardi, se posati su soletta);**
- e) regolamento e immagine di ciascun apparecchio;
- f) fotocopia documento di identità del richiedente

##### - Autorizzazione per trattenimenti musicali

- a) domanda in bollo utilizzando l'allegato C, compilato in ogni sua parte;
- b) planimetria dei locali con l'indicazione dell'ubicazione della postazione musicale

- c) certificato di conformità alle norme CEI dell'impianto elettrico a servizio degli strumenti musicali, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo;
- d) nulla osta SIAE;
- e) fotocopia documento di identità del richiedente.

- Denuncia di inizio attività per trattenimenti musicali presso strutture ricettive

- a) presentazione denuncia utilizzando l'allegato C, compilato in ogni parte;
- b) nulla osta SIAE;
- d) fotocopia documento di identità del richiedente.

- Denuncia di inizio attività per utilizzo radio, tv, e/o altri impianti di diffusione sonora

- a) presentazione denuncia utilizzando l'allegato B, compilato in ogni parte;
- b) copia abbonamento RAI (per radio e TV)
- c) nulla osta SIAE;
- d) fotocopia documento identità del richiedente.

### **3. istruttoria e termini per l'evasione delle domande**

Le istanze di autorizzazione per le attività contemplate dal presente regolamento, **qualora presentate complete di tutta la documentazione necessaria**, verranno evase entro i seguenti termini:

- **domanda per video giochi: trenta giorni;**
- **domanda per trattenimenti musicali: trenta giorni;**

i predetti termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'ufficio competente, attestata dal timbro del protocollo comunale.

Nel caso di presentazione di istanze incomplete o prive in tutto o in parte della documentazione richiesta l'ufficio procederà, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima, all'interruzione dei termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione. L'istanza dovrà essere completata e/o integrata entro trenta giorni e i termini per l'evasione della pratica ricominceranno a decorrere dalla data di perfezionamento dell'istanza.

In caso di mancato completamento e/o integrazione nel termine sopra indicato l'istanza verrà archiviata.

La sostituzione di uno o più apparecchi con altri della medesima tipologia è soggetta a semplice comunicazione.

La sostituzione di uno o più apparecchi con altri di tipologia diversa o l'aumento del numero complessivo degli apparecchi comporta il rilascio di nuova autorizzazione.

### **4. efficacia della denuncia di inizio attività**

La denuncia di inizio attività (D.I.A.), ove ammessa, dovrà essere presentata all'Ufficio protocollo del Comune, completa di tutti gli elementi richiesti nonché della documentazione necessaria.

La presentazione di D.I.A. incompleta comporterà l'immediata sospensione dell'efficacia della stessa da parte del competente Settore Polizia Amministrativa, fino al perfezionamento della pratica, che dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni.

Qualora nel termine fissato non si proceda al completamento della denuncia, l'ufficio competente interverrà con provvedimento che vieti definitivamente l'esercizio dell'attività, archiviando contestualmente la D.I.A.

## PARTE QUARTA – SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, per le quali non sono previste sanzioni dalle norme specifiche di settore, sono punite ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con sanzioni pecuniarie amministrative così definite:

### 1. - VIDEO GIOCHI

- a. mancato rispetto degli orari stabiliti per l'utilizzo dei giochi o dell'obbligo di disattivazione degli stessi oltre l'orario stabilito: sanzione da € 75,00 a € 500,00
- b. installazione degli apparecchi all'esterno dell'esercizio: sanzione da € 75,00 a € 500,00;
- c. installazione di giochi di cui all'art. 110, c. 6 TULPS in modo contiguo agli altri apparecchi: sanzione da € 75,00 a € 500,00;
- d. mancata esposizione delle vetrofanie fornite dal Comune: sanzione da € 25,00 a € 500,00;

In caso di violazione ai precedenti punti a, b e c potrà comportare la sospensione dell'autorizzazione per video giochi, con contestuale sospensione dell'utilizzo degli apparecchi, fino al ripristino delle condizioni previste dal presente Regolamento. In caso di reiterazione delle violazioni potrà essere disposta la **revoca dell'autorizzazione**.

In caso di violazioni relative ai precedenti punti b e d potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione con contestuale sospensione dell'attività di somministrazione. Nei casi di reiterazione della violazione potrà essere disposta la **revoca dell'autorizzazione per la somministrazione**.

### 2. – TRATTENIMENTI MUSICALI

- a. mancato rispetto degli orari di svolgimento dell'attività: sanzione pecuniaria prevista dal T.U.L.P.S. in quanto gli orari di svolgimento dell'attività dovranno essere inseriti nell'autorizzazione rilasciata dal competente Settore Polizia Amministrativa e costituiranno condizione per l'esercizio dell'attività di trattenimenti musicali;
- b. mancata presentazione di denuncia inizio attività per utilizzo di impianti di diffusione sonora presso pubblico esercizio: sanzione da € 75,00 a € 500,00
- c. mancato rispetto degli orari di utilizzo di impianti per la diffusione della musica: sanzione da € 75,00 a € 500,00
- d. utilizzo impianti di diffusione sonora all'esterno dell'esercizio: sanzione da € 75,00 a € 500,00

In caso di più violazioni riferite ad una medesima autorizzazione, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione medesima con contestuale sospensione dell'attività di trattenimenti musicali. Nei casi di particolare gravità si potrà procedere alla **revoca dell'autorizzazione**.

**L'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento avverrà secondo le procedure previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.**

## PARTE QUINTA – NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento sostituisce e annulla tutti i provvedimenti precedentemente adottati da questa Amministrazione per le materie in esso disciplinate.

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'albo pretorio comunale.

Dalla data di approvazione del Regolamento e fino alla data di esecutività dello stesso, non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per video giochi, né potranno essere modificate le autorizzazioni in atto. Le istanze eventualmente presentate nel suddetto periodo verranno evase dopo l'entrata in vigore del Regolamento e in applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Con deliberazione della Giunta Comunale verrà approvato il modello di vetrofania previsto nella parte prima, punto 2 del presente Regolamento.

L'ufficio comunale competente provvederà a consegnare agli esercenti titolari di autorizzazioni per video giochi il modello di vetrofania approvato dalla Giunta Comunale, unitamente a copia del Regolamento medesimo. Entro trenta giorni dalla consegna del prototipo, ogni esercente interessato sarà tenuto ad apporre le vetrofanie, conformi al modello approvato, all'ingresso del proprio esercizio e su ciascun apparecchio, pena l'applicazione delle sanzioni previste nella parte quarta, punto 1 lett. d.

**I titolari degli esercizi ove è già stata autorizzata la detenzione degli apparecchi rientranti nella disciplina prevista dal presente regolamento devono adeguarsi alle relative disposizioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo regolamento.**

**Ai fini dell'adeguamento i titolari degli esercizi devono presentare, entro il 30 maggio 2007, un'autodichiarazione da rendersi utilizzando la modulistica di cui all'Allegato A.**

AL COMUNE DI ORNAVASSO  
Settore Polizia Amministrativa

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO E DA TRATTENIMENTO  
Domanda di autorizzazione

\_ I \_ Sottoscritt \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

in qualità di ditta individuale

in qualità di rappresentante legale della Società \_\_\_\_\_

titolare dell'esercizio pubblico denominato \_\_\_\_\_

corrente in \_\_\_\_\_

CHIEDE

L'autorizzazione di cui all'art. 86 e s.m.i. del T.U.L.P.S. per detenzione e funzionamento presso l'esercizio sopra indicato dei seguenti apparecchi da gioco e/o da trattenimento e svago e/o per giochi leciti:

N. \_\_\_\_\_ apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 \* del T.U.L.P.S.

N. \_\_\_\_\_ apparecchi di cui all'art. 110, c. 7, lett. a) \*\* del T.U.L.P.S.

N. \_\_\_\_\_ apparecchi di cui all'art. 110, c. 7, lett. c)\*\*\* del T.U.L.P.S.

N. \_\_\_\_\_ bigliardini elettrici

N. \_\_\_\_\_ calcio balilla

N. \_\_\_\_\_ carambole

N. \_\_\_\_\_ biliardi

N. \_\_\_\_\_ elettrogrammofono a gettoni (juke-box)

N. \_\_\_\_\_ giochi per bambini

N. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma

\* Apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, attivabili solo con monete metalliche, e nei quali il costo della partita non può superare 0,50 Euro. Possono consentire **vincite in denaro del valore non superiore a cinquanta Euro;**

\*\* Apparecchi privi di monitor attivabili con moneta metallica di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un Euro, che distribuiscono premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica.

\*\*\* Apparecchi che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di Euro.

Ai fini della retroestesa domanda il sottoscritto, reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti, sotto la propria personale responsabilità,

**D I C H I A R A**

- che i predetti apparecchi rientrano nella categoria dei giochi leciti, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e s.m.i.
- Che la superficie di somministrazione dell'esercizio è di mq. \_\_\_\_\_
- Di non essere inadempiente all'obbligo di istruzione della prole di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931 N. 773)
- Di non aver subito condanne penali che possano costituire condizione ostativa all'esercizio dell'attività richiesta (artt. 11 e 92 T.U.L.P.S.)
- Ai fini antimafia,    sottoscritt\_ dichiara, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 03.06.98, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575
- Dichiaro inoltre le seguenti caratteristiche specifiche per ogni apparecchio per il quale viene richiesta l'autorizzazione:

N.RO IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE GIOCO	COMMA	PRODUTTORE	ANNO
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Data \_\_\_\_\_

firma

**N.B. barrare ogni casella relativa alla dichiarazione effettuata.**

**ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (\*)**

- Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per ogni apparecchio di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S.
- Regolamento e immagine di ciascun apparecchio
- Planimetria dei locali con l'indicazione dell'esatta ubicazione degli apparecchi, distinti per tipologia
- Relazione di carico, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante che le strutture destinate ad accogliere i biliardi sono state calcolate per sostenere un sovraccarico di 600 kg/mq. **(solo per l'installazione di biliardi, se posati su soletta)**

**N..B. Informativa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.**

**ART. 11 T.U.L.P.S.**

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

**ART. 92 T.U.L.P.S.**

Oltre a quanto stabilito dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

(\*) Barrare le caselle corrispondenti ai documenti effettivamente allegati

INSTALLAZIONE RADIO/TV/IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PRESSO PUBBLICO ESERCIZIO  
Denuncia inizio attività

I\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

in qualità di titolare di ditta individuale  
in qualità di rappresentante legale della società \_\_\_\_\_

DENUNCIA

La detenzione di:

- radio
- televisione
- impianto di diffusione sonora(\*) \_\_\_\_\_

nell'esercizio denominato \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_

Allo scopo allega alla presente denuncia:

- nulla osta SIAE
- copia abbonamento RAI
- fotocopia documento di identità in corso di validità

Si impegna, inoltre, al rispetto delle seguenti condizioni:

- Nessun prezzo dovrà essere corrisposto dai frequentatori del locale sotto forma di biglietto di ingresso o di maggiorazione dei prezzi delle consumazioni;
- Non dovranno essere spente né attenuate le luci del locale durante il funzionamento dell'apparecchio;
- Dovranno essere evitati affollamenti che intralcino il normale afflusso della clientela;
- Divieto assoluto di modificare la normale sistemazione degli arredi come spostare tavoli o allineare sedie;
- E' vietato l'impiego del televisore utilizzando il sistema della videoriproduzione;
- Non consentire canti e balli;
- I diffusori collegati all'impianto dovranno essere posizionati esclusivamente all'interno del locale e non in prossimità dell'ingresso, in modo tale che la musica non si oda dall'esterno;
- L'uso degli apparecchi è consentito dalle ore 09.00 fino al normale orario di chiusura dell'esercizio, quindi al massimo fino alle ore 02.00;
- In ogni caso il volume dovrà essere diminuito dopo le ore 23.00, nel rispetto dei limiti di emissione sonora previsti per la zona di appartenenza.

data \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

(\*) specificare il tipo di impianto e il numero e la posizione dei diffusori acustici collegati.

AL COMUNE DI ORNAVASSO  
Settore Polizia Amministrativa

TRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO PUBBLICO ESERCIZIO  
Domanda di autorizzazione

I sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

in qualità di ditta individuale  
in qualità di rappresentante legale della società \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_  
titolare dell'esercizio pubblico denominato \_\_\_\_\_  
corrente in \_\_\_\_\_  
Visto il T.U. leggi di P.S.

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione di trattenimenti musicali con n. \_\_\_\_\_ strumenti musicali

all'interno dell'esercizio

all'esterno dell'esercizio

per il seguente periodo:

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con il seguente orario, dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

firma  
\_\_\_\_\_

Ai fini della retroestesa domanda il sottoscritto, reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti contenenti dichiarazioni non più rispondenti, sotto la propria responsabilità

**D I C H I A R A \***

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla normativa antimafia.

Di non essere inadempiente all'obbligo dell'istruzione della prole ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S.

Di non aver subito condanne penali che possano costituire condizione ostativa all'esercizio dell'attività (artt. 11 e 92 T.U.L.P.S.)

Di mantenere la disposizione degli arredi con le caratteristiche tipiche dell'esercizio pubblico.

Che l'attività di intrattenimento non sarà prevalente rispetto a quella propria dell'esercizio.

Che non sarà richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso  
che  sarà apportata  non sarà apportata  
una maggiorazione dei prezzi delle consumazioni rispetto a quelli previsti  
normalmente per la consumazione al tavolo.

Che per lo svolgimento di attività di trattenimento musicale non sarà allestita apposita sala per i frequentatori.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**(\*) barrare ogni quadratino relativo alle dichiarazioni richieste.**

#### ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA:

- certificato di conformità alle norme CEI dell'impianto elettrico a servizio degli strumenti musicali, a firma di perito iscritto all'albo
- planimetria in scala dei locali con l'indicazione dell'ubicazione della postazione musicale;
- nulla osta SIAE;
- fotocopia documento di identità (in corso di validità) del richiedente.

**N..B. Informativa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.**

#### **ART. 11 T.U.L.P.S.**

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) **a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;**
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

#### **ART. 92 T.U.L.P.S.**

Oltre a quanto stabilito dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.